

---

Fax 049/5387999  
Ufficio Anagrafe 049/5387016  
Ufficio Tecnico 049/5387346  
Uffici Amministrativi 049/5387001  
C.F. 80012420289  
P. I.V.A. 01472800281



## Comune di Anguillara Veneta

Provincia di Padova  
35022 .Piazza A. De Gasperi, 7

[E-mail settore.amministrativo@comune.anguillaraveneta.pd.it](mailto:settore.amministrativo@comune.anguillaraveneta.pd.it)

SETTORE AMMINISTRATIVO

---

### **Delibera C.C. 10 del 13.03.1995**

Modificato delibera C.C. 49 del 27.11.1996;  
Modificato delibera C.C. 23 del 12.04.1999;  
Modificato delibera C.C. 14 del 26.03.2004;  
Modificato delibera C.C. 51 del 19.12.2007;  
Modificato delibera C.C. 48 del 29.09.2010;  
Modificato delibera C.C. 39 del 21.12.2012;

# COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PROVINCIA DI PADOVA

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

## **CAPO I FERETRI**

### **ART. 01 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

- 1) Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
- 2) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
- 3) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

### **ART. 02 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI**

- 1) I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 2) Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0.660 millimetri, se di zinco, e a 1.5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.
- 3) Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera b) dell'ART. 20 del presente regolamento, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4) Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
- 5) Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
- 6) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- 7) E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

## **CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **ART. 03 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DEI FERETRI**

- 1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 2) Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 36.
- 3) Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
- 4) Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.
- 5) Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

### **ART. 04 TRASPORTO DEI FERETRI - AUTORIZZAZIONE**

- 1) Il trasporto dei cadaveri, tenuto conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, deve essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- 2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 3) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

### **ART. 05 TRASPORTO DEI CADAVERI E RESTI MORTALI**

- 1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere

- comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 2) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### ART. 06 MORTI IN LUOGO PUBBLICO

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### ART. 07 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

- 1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2) Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'ART. 5 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo ART. 12, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### ART. 08 MORTI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### ART. 09 CORTEI FUNEBRI

- 1) I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

- 2) I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 10  
TRASPORTO DI CADAVERI PER LA CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente ART. 5 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 11  
TRASPORTO DI SALME FUORI DAL COMUNE

- 1) Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
- 2) I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 12  
TRASPORTO DI SALME PER E DALL'ESTERO

- 1) Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 3) Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
- 4) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
- 6) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285.

#### ART. 13

##### TRANSITO DI FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE

- 1) Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta, della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento, con le modalità di registrazione di cui all'ART. 46 punto 2 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.
- 2) Il convoglio funebre che debba attraversare in transito il territorio comunale, deve, e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.
- 3) Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'uso didattico ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### ART. 14

##### TRASPORTO DI OSSA E RESTI MORTALI

- 1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
- 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 3) Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO III CIMITERI ED INUMAZIONI**

#### **ART. 15 CAMPI CIMITERIALI**

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
- 2) Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART.16 INUMAZIONI E SEPOLTURE COMUNI**

- 1) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 2) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 3) Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 4) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 5) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente punto 1.
- 6) Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
- 7) I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 8) E' stretto dovere degli operatori cimiteriali di seguire, nella preparazione delle fosse e

- nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta.
- 9) Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni.
  - 10) Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti ai sensi dell'ART. 38.
  - 11) Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e qualsiasi altra opera muraria.
  - 12) Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
  - 13) Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
  - 14) E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
  - 15) Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato riquadro del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
  - 16) Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### ART. 17 VERIFICA DEI FERETRI PER INUMAZIONI

- 1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2) Qualora si tratta di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa di metallo deve essere esterna a quella di legno in modo da poterla agevolmente togliere prima dell'inumazione.
- 3) Il feretro destinato all'inumazione deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2.
- 4) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 5) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

- 6) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.;
- 7) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

- 8) E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 9) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 10) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 18 CIPPO

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 19 DECORO DELLE FOSSE DI SEPOLTURA

- 1) Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
- 2) Sulle fosse è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra, o marmo entro determinate dimensioni, fissate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, previo pagamento della relativa tassa.
- 3) Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
- 4) Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

## CAPO IV TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

### ART. 20 CONCESSIONI

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe di famiglia o parte di esse, forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

### ART. 21 COSTO DELLE CONCESSIONI E COSTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

- 1) Il costo delle concessioni di cui all'ART. 20 sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Le tariffe per diritti cimiteriali, sono così fissate:
  - a) per ogni inumazione € 150,00
  - b) per ogni tumulazione in tomba privata o loculo € 50,00
  - c) per ogni esumazione/estumulazione straordinaria € 100,00
  - d) per ogni esumazione/estumulazione ordinaria senza recupero dei resti mortali non oneroso
  - e) per ogni esumazione/estumulazione ordinaria con recupero dei resti mortali € 50,00
  - f) collocamento resti mortali in ossario oneroso non
  - g) rilascio permesso iscrizione lapide € 50,00
  - h) rilascio di permesso collocamento lapidi sulle inumazioni € 50,00

### ART. 22 COSTRUZIONI SU AREE CIMITERIALI

- 1) Le costruzioni di tombe su aree cimiteriali in concessione, dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.L.S. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

- 2) Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 3) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
- 4) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### ART. 23 CESSIONI TRA PRIVATI

- 1) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
- 2) Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### ART. 24 MANUTENZIONI

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### ART. 25 TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

- 1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2) Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
- 3) Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
- 4) Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed i rispettivi coniugi;
  - i fratelli e le sorelle consanguinee ed i rispettivi coniugi;

- il coniuge;
- gli affini entro il 1° grado;

Eventuali deroghe, se giustificate, potranno essere autorizzate dal Sindaco.

- 5) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 6) Il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, parti delle tombe di famiglia che ha costruito direttamente. Tali porzioni sono definite con frazionamento approvato dalla Giunta Comunale.
- 7) Le concessioni di cui precedente comma 6. sono da intendersi tombe di famiglia e quindi disciplinate dalla stessa normativa.
- 8) E' altresì concesso agli aventi diritto l'autorizzazione alla tumulazione in tomba di famiglia per salme già tumulate, previa rinuncia della concessione di loculo individuale e di ossario già in essere. Per gli anni mancanti al termine della concessione, decorrenti dalla data di rinuncia, non è dovuto alcun rimborso.

#### ART. 26 CASI PARTICOLARI

- 1) La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
- 2) La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.
- 3) Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Tale concessione è soggetta alla stessa regolamentazione delle concessione di loculi individuali.

#### ART. 27 CONCESSIONE DI LOCULI

- 1) Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
- 2) Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

- 3) Dopo 30 anni di tumulazione, è riservata agli eredi la facoltà di rinnovare, per la durata di anni 15 (quindici), la concessione del loculo al costo di 2/3 della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.
- 4) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, altrimenti provvederà con pubblico avviso all'albo Pretorio e all'entrata del Cimitero, di giorni 30 (trenta). Trascorso inutilmente tale periodo rientrerà in possesso del loculo e collocherà i resti mortali nell'ossario comune.
- 5) Qualora alla scadenza della concessione non siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione della salma, la concessione può essere prolungata fino alla scadenza ordinaria. Il costo di rinnovo è determinato in 30/esimi della tariffa in vigore. La presente disposizione si applica alle concessioni dei loculi utilizzati alla data del 18.12.2007;
- 6) I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, per la durata di anni 30 (trenta).
- 7) Le concessioni sono rilasciate solo in presenza della salma, o dei resti mortali per gli ossarietti.
- 8) L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo senza soluzione di continuità: non si può iniziare una nuova fila (colonna) se la precedente non è interamente esaurita.
- 9) In deroga al precedente comma, possono essere concessi n. 2 loculi contigui esclusivamente nel caso di decesso di uno dei coniugi.
- 10) Non è consentito in nessun caso l'assegnazione di loculi per salme già inumate.
- 11) Per ogni anno di non utilizzo dei loculi dati in concessione, il concessionario dovrà versare anticipatamente ed entro il 31 gennaio di ogni anno un canone pari ad un trentesimo del costo di concessione vigente nel periodo di riferimento. In questi casi, alla scadenza, la concessione verrà prorogata come previsto dal precedente comma 5, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario. Le disposizioni del presente comma si applicano con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di adozione delle modifiche dal Regolamento in parola;
- 12) Chi è già titolare di concessione di loculo cimiteriale da vivente, al momento del decesso gli eredi dovranno versare in una unica soluzione, l'importo corrispondente agli anni nei quali il loculo non è stato utilizzato rapportato in 30/esimi del costo di concessione vigente al momento del verificarsi dell'evento.

#### ART. 28 PERMESSO DI SEPOLTURA

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
- 2) Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere

temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta apposita autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

- 3) Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
- 4) Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
- 5) Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, parentela o affetto.
- 6) La richiesta deve essere presentata dai soggetti già titolari della concessione originaria.
- 7) L'autorizzazione viene rilasciata a seguito del pagamento di un canone di concessione individuato dalla Giunta Comunale, stabilito per anni trenta, da corrispondere in ragione dei trentesimi riferiti alla scadenza della concessione originaria del loculo custodente.
- 8) Le operazioni di apertura e chiusura del loculo sono soggette al pagamento dei relativi diritti cimiteriali di cui all'art. 21.
- 9) E' obbligatorio in questi casi che sulla lapide sia indicata anche la seguente dicitura: "Resti mortali di \_\_\_\_\_" e nell'altro caso, " Urna cineraria di \_\_\_\_\_" o in alternativa "Resti Cinerari di \_\_\_\_\_"
- 10) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

#### ART. 29 LAPIDI, DECORI, ECC.

- 1) Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
- 2) Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
- 3) A seguito di richiesta, nel caso di loculi contigui di coniugi, ove possibile a seguito di sopralluogo tecnico dei servizi cimiteriali, potrà essere rilasciata autorizzazione per la posa di lapide unica.

#### ART. 30 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

- 1) Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.

- 2) Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
- 3) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
- 4) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 5) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 31 ATTO DI CONCESSIONE

Tutte le concessioni cimiteriali, di tombe di famiglia, nicchie o loculi individuali, ecc., devono risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge, a totale spesa del concessionario.

## **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) Le esumazioni/estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
- 2) Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione (anni 30), se trattasi di tumulazioni in loculi.
- 3) Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
- 4) Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 5) Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
- 6) Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.
- 7) Tutte le operazioni di esumazione/estumulazione sono eseguite alla presenza del custode cimiteriale;
- 8) Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 9) E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### **ART. 33 ESUMAZIONI**

- 1) Le esumazioni, sono regolate dal custode.
- 2) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle e deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero.
- 3) In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente Art.. 14.
- 4) Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
- 5) Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne

ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### ART. 34 ESTUMULAZIONI

- 1) Le estumulazioni, sono regolate dal custode.
- 2) Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a speciale concessione perpetua, si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
- 3) I feretri estumulati, che necessitano di inumazione per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, devono essere opportunamente forati nella cassa metallica.

#### ART. 35 AUTORIZZAZIONE PER L'ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

- 1) Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.L.S. e del custode del cimitero.
- 2) In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### ART. 36 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

- 1) Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
- 2) Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
- 3) Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
- 4) Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 30%. I

necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di tessuto uguale; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### ART. 37 RIFIUTI SPECIALI

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### ART. 38 ONERI DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE

- 1) Le esumazioni ordinarie, con collocamento dei resti in ossario comune, sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata, il dovranno provvedervi a proprie spese, con l'ausilio di impresa specializzata. Il custode dovrà seguire tutte le operazioni.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa di cui all'ART. 21.
- 4) Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si trasmette al Cancelliere idoneo documento, comprensivo dei costi del personale, relativo alle operazioni svolte.

**CAPO VI**  
**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

**ART. 39**  
**CREMAZIONI**

- 1) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- 2) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- 3) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- 4) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

- 5) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- 6) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- 7) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- 8) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- 9) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;
- 10) per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiamano le norme contenute nella legge 30.03.2001, n. 130, recante "Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

#### ART. 40 URNE CINERARIE

- 1) Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
- 2) Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- 3) Le urne cinerarie devono essere di materiale conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente al momento contestuale. Le stesse devono essere riposte in appositi colombari. E' sempre ammesso l'inserimento di un'urna cineraria all'interno di loculi già occupati, secondo modalità e disposizione dell'art. 28 punto 5 del presente Regolamento.
- 4) Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento Comunale di igiene e sanità.

#### ART. 41 TRASPORTO, CONSEGNA ED AFFIDAMENTO

- 1) Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 16, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- 2) Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni

profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

- 3) La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
- 4) L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, col consenso degli eventuali altri aventi diritto.
- 5) L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
- 6) In qualsiasi momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita all'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
- 7) Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.
- 8) Nell'ipotesi di immigrazione in Anguillara Veneta di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza ai Servizi Cimiteriali Comunali.
- 9) E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

#### ART. 42 AUTOPSIE

- 1) Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
- 3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

#### ART. 43 IMBALSAMAZIONI

- 1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S., da Medici legalmente abilitati

all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

- 2) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- 3) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 4) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'ART. 12 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da un altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

**CAPO VII**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**  
**E PERSONALE ADDETTO**

ART. 44  
DISPOSIZIONI VARIE

- 1) Nel cimitero, di norma, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute per la tumulazione o l'inumazione, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Anguillara Veneta o che, ovunque decedute, al momento del decesso risultino avere nel comune la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dal luogo della morte e dalla residenza, possono essere inoltre sepolte nei cimiteri comunali (Capoluogo e frazione Borgoforte)
  - Le salme delle persone che, essendo state abitualmente residenti nel comune per origine familiare o per scelta, abbiano trasferito la residenza in altro luogo per comprovate necessità, al fine di consentire il ricongiungimento alla famiglia di origine.
  - Le salme delle persone che abbiano il coniuge già tumulato o inumato nei cimiteri comunali.
  - Le salme delle persone che abbiano un genitore, un figlio o un fratello residente in Anguillara Veneta;
  - Le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  - Le salme delle persone che con proprie opere ed impegno in campo sociale e culturale abbiano acquisito meriti riconosciuti a favore del Comune di Anguillara Veneta.

Previa istanza al Sindaco, altre salme di persone per le quali è dimostrata la presenza di affetti ed attaccamenti alle persone o al territorio del Comune di Anguillara Veneta, in questo caso è dovuto il corrispettivo di concessione cimiteriale più onerosa al momento vigente.
- 3) Sono accolti, nei loculi ossari, i resti mortali o le ceneri delle persone di cui sopra.
- 4) Il cimitero comprende:
  - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
  - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - c) un deposito di osservazione;
  - d) una camera mortuaria;
  - e) una cappella;
  - f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;

- g) un alloggio per il custode;
- h) un ossario;
- i) una sala per autopsia;
- j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

ART. 45  
SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dai custodi e dai seppellitori.
- 2) Il custode del cimitero:
  - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
  - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni delle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale;
  - d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
  - e) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati;
  - f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
  - h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia concepibile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
  - i) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
  - l) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.
  - m) vigila sul comportamento decoroso dei visitatori in particolare sul rispetto delle norme di cui all'ART. 49 del presente Regolamento.

ART. 46  
NORME DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

- 1) Speciale incarico degli operatori cimiteriali e/o manovali è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
- 2) Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
- 3) Coadiuveranno nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
- 4) Gli operatori cimiteriali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile dei servizi cimiteriali.
- 5) Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
  - b) dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e/o dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.
- 6) Gli operatori cimiteriali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno forniti dal Comune.
- 7) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 8) Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

- 9) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 10) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO VIII**  
**PULIZIA DEL CIMITERO**

**ART. 47**  
**APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

**ART. 48**  
**DECORO E RISPETTO DEI CIMITERI**

- 1) Le vetture, i cavalli, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.
- 2) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
- 3) Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici piante sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
- 4) E' lasciata la facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
- 5) Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere e non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti, od altrimenti usati per costruzioni nel cimitero.
- 6) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
- 7) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
- 8) E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
- 9) Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

- 10) Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ed intimato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
- 11) E' proibita e perseguita qualsiasi forma di pubblicità interna, e quella esercitata nei limiti di ml. 100 dalle mura di cinta dei cimiteri stessi.

**CAPO IX**  
**CONTRAVVENZIONI**

ART. 49  
VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**CAPO X**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 50  
RICHIAMO AL D.P.R. 285/10.09.1990

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 51  
DECORRENZA ED OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo senza rilievi da parte della competente, superiore autorità tutoria.
- 2) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

## INDICE GENERALE

Pag.

<b>Capo I - FERETRI</b> .....	2
ART. 01 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	2
ART. 02 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI .....	2
<b>Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI</b> .....	3
ART. 03 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DEI FERETRI.....	3
ART. 04 TRASPORTO DEI FERETRI - AUTORIZZAZIONE.....	3
ART. 05 TRASPORTO DEI CADAVERI E RESTI MORTALI .....	3
ART. 06 MORTI IN LUOGO PUBBLICO .....	4
ART. 07 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE .....	4
ART. 08 MORTI PORTATORI DI RADIOATTIVITA' .....	4
ART. 09 CORTEI FUNEBRI .....	4
ART. 10 TRASPORTO DI CADAVERI PER LA CREMAZIONE .....	5
ART. 11 TRASPORTO DI SALME FUORI DAL COMUNE.....	5
ART. 12 TRASPORTO DI SALME PER E DALL'ESTERO.....	5
ART. 13 TRANSITO DI FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE .....	6
ART. 14 TRASPORTO DI OSSA E RESTI MORTALI .....	6
<b>Capo III - CIMITERI ED INUMAZIONI</b> .....	7
ART. 15 CAMPI CIMITERIALI .....	7
ART. 16 INUMAZIONI E SEPOLTURE COMUNI .....	7
ART. 17 VERIFICA DEI FERETRI PER INUMAZIONI .....	8
ART. 18 CIPPO .....	9
ART. 19 DECORO DELLE FOSSE DI SEPOLTURA .....	9
<b>Capo IV - TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)</b> .....	10
ART. 20 CONCESSIONI.....	10
ART. 21 COSTO DELLE CONCESSIONI E COSTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI .....	10
ART. 22 COSTRUZIONI SU AREE CIMITERIALI .....	10
ART. 23 CESSIONI TRA PRIVATI. ....	11
ART. 24 MANUTENZIONI.....	11
ART. 25 TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI .....	11

	Pag.
ART. 26 CASI PARTICOLARI .....	12
ART. 27 CONCESSIONE DI LOCULI .....	12
ART. 28 PERMESSO DI SEPOLTURA.....	13
ART. 29 LAPIDI, DECORI, ECC .....	14
ART. 30 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.....	14
ART. 31 ATTO DI CONCESSIONE .....	15
<b>Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</b>	<b>16</b>
ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI .....	16
ART. 33 ESUMAZIONI.....	16
ART. 34 ESTUMULAZIONI .....	17
ART. 35 AUTORIZZAZIONE PER L'ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE .....	17
ART. 36 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE .....	17
ART. 37 RIFIUTI SPECIALI .....	18
ART. 38 ONERI DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE .....	18
<b>Capo VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE .....</b>	<b>19</b>
ART. 39 CREMAZIONI .....	19
ART. 40 URNE CINERARIE.....	20
ART. 41 TRASPORTO, CONSEGNA ED AFFIDAMENTO.....	20
ART. 42 AUTOPSIE .....	21
ART. 43 IMBALSAMAZIONI .....	21
<b>Capo VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO .....</b>	<b>23</b>
ART. 44 DISPOSIZIONI VARIE .....	23
ART. 45 SERVIZIO DI CUSTODIA.....	24
ART. 46 NORME DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO .....	24
<b>Capo VIII - PULIZIA DEL CIMITERO.....</b>	<b>27</b>
ART. 47 APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI .....	27
ART. 48 DECORO E RISPETTO DEI CIMITERI .....	27
<b>Capo IX - CONTRAVVENZIONI. ....</b>	<b>29</b>
ART. 49 VIOLAZIONI E SANZIONI .....	29
<b>Capo X - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>30</b>

Pag.

ART. 50 RICHIAMO AL D.P.R. 285/10.09.1990 ..... 30

ART. 51 DECORRENZA ED OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO ..... 30